Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 06/11/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DEL DIVIETO DI EMUNGIMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DAI POZZI AULARA 2 E AULARA 4 DEL CAMPO POZZI AULARA DI VIA CASALCERMELLI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Prevenzione S.C. SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL AL con nota prot. ASL Alessandria n. 0121203/26 del 6/11/2026 comunica che, in riferimento alle attività di controllo esterno effettuate sulla qualità delle acque potabili, in particolare sui parametri somma PFAS e somma 4 PFAS, e con particolare riferimento agli esiti analitici comunicati da ARPA Piemonte (RdP 26FD08186) riferiti ad un campione di acqua distribuita dalla rete idrica di Alessandria – fraz. Cantalupo –prelevato dagli operatori nel corso di attività ordinaria svolta in data 14.09.2026 presso il Punto di Prelievo con cod. ASL-ARPA 2000U0121 denominato "FONTANA PUBBLICA, STRADA PROVINCIALE 244", si è rilevato che il valore riportato per il parametro Somma 4 PFAS, 0,02 microg/L, era corrispondente al valore massimo ammesso per il parametro Somma 4 PFAS di cui al D Lgs n. 18/2023 e s.m.i. Allegato 1 sez. B.;

- L'esito analitico rilevato è stato segnalato al gestore della rete idrica, SOGERI SPA e pur rilevando la conformità formale del dato analitico alle disposizioni regolamentari, sono stati richiesti allo stesso i necessari approfondimenti sulle fonti di approvvigionamento correlate al punto di prelievo campionato evidenziando la rilevanza che potrebbe assumere per l'utenza cittadina l'eventualità, del superamento di tale valore di parametro, in particolare per le possibili ripercussioni che il superamento dei limiti ammessi per le sostanze PFAS nelle acque potabili della Città di Alessandria potrebbe avere sulla percezione di affidabilità dell'efficacia delle azioni del Gestore della Rete Idrica nel garantire la salubrità dell'acqua legata alla presenza di queste specifiche sostanze nell'acqua potabile erogata dalla rete idrica cittadina;

PRESO ATTO CHE

- In data 28 settembre operatori ASL AL e tecnici di SOGERI SPA hanno effettuato entrambi autonome attività di campionamento sulle acque emunte dai pozzi Aulara: la Soc Sogeri Spa ha comunicato che il sistema di prevenzione del rischio ha funzionato perfettamente, in stretta e proficua collaborazione con Egadi 6, garantendo il costante controllo della situazione e la massima sicurezza delle erogazioni;
- In data 02.10.2026 SOGERI ha comunicato di avere chiuso i pozzi Aulara 1, Aulara 4, e Benzi piccolo valutando eventuali problematiche di bassa pressione;
- In data 09.10.2026 SOGERI ha comunicato gli esiti delle analisi eseguiti sui campioni prelevati e di aver dovuto ripristinare, per problemi di pressione, l'attingimento di acqua dai pozzi Aulara 1 e Bensi Piccolo;
- In data 13.10.2026 ASL AL ha segnalato al Gestore gli esiti analitici relativi ad attività di campionamento eseguiti in data 28.09.2026 e, a seguito di tale segnalazione, Sogeri Spa ha comunicato in data 14.10.2026 di avere chiuso anche il pozzo Aulara 2;

CONSIDERATO

che con finalità di prevenzione e sulla base del principio di precauzione, si ritiene, a tutela della salute pubblica, l'emanazione di una ordinanza contingibile e urgente, rivolta al Gestore della Rete Idrica SOGERI SPA, finalizzata pertanto al mantenimento del divieto di emungimento e distribuzione di acqua destinata al consumo umano dai pozzi Aulara 2 e Aulara 4 del campo pozzi Aulara di via Casalcermelli, fatta salva l'installazione di un impianto di filtrazione a carboni attivi idoneo ad assicurare costantemente la salubrità dell'acqua distribuita dalla rete idrica cittadina.

VISTI

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano;
- il Regolamento di Igiene del Comune di Alessandria;
- l'art. 41 dello Statuto Comunale;

ORDINA

All'Ing. Mauro Bressan**, in qualità di Legale Rappresentante della Sogeri Spa, avente sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa n. 18**, il mantenimento del divieto di emungimento e distribuzione di acqua destinata al consumo umano dai pozzi Aulara 2 e Aulara 4 del campo pozzi Aulara di via Casalcermelli, fatta salva l'installazione di un impianto di filtrazione a carboni attivi idoneo ad assicurare costantemente la salubrità dell'acqua distribuita dalla rete idrica cittadina.

DISPONE

- ✓ che la documentazione dell'avvenuta esecuzione delle attività svolte dovrà essere inviata sia al Comune di Alessandria che al Dipartimento di Prevenzione S.C. SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL AL;

- ✓ la notifica della presente Ordinanza all'Ing. Mauro Bressan**,** in qualità di **Legale Rappresentante della Società Sogeri Spa** con sede in Via Damiano Chiesa n. 18 – 15121 Alessandria;

- ✓ nonché la trasmissione di copia della presente Ordinanza regolarmente notificata al Dipartimento di Prevenzione S.C. SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL AL.

AVVISA CHE

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Si demanda il controllo sul rispetto del presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione S.C. SIAN ASL AL che, in caso di inottemperanza, procederà nei termini di legge.

La violazione del presente provvedimento comporta, a mente degli art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 10 della L. 24 novembre 1981, n. 689, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Antonello Paolo Zaccone e che presso l'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Alessandria (piano terra del Palazzo Municipale) previo appuntamento da fissarsi telefonando al numero 0131 515 249 è possibile visionare e/o estrarre copia degli atti relativi al procedimento, presentare memorie scritte, presentare le certificazioni richieste, ricevere informazioni, ecc…

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giorgio Angelo Abonante

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO ANGELO ABONANTE in data 06/11/2026